

544/2024
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **79998** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 05.05.2023 e proposto dal Sig. XX

(OMISSIS), nato il OMISSIS a

OMISSIS (OMISSIS), residente a OMISSIS (OMISSIS), alla OMISSIS rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mirka Piccirilli (avv.mirkapiccirilli@pec.it) e Chiara Leo (chiaraleo@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso San Giovanni Incarico (FR), alla via Vignali n. 24.

contro

INPS - in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 5;

INPS - in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Frosinone (FR), in Piazza Gramsci n. 4.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 11.09.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Sara Dima, gli Avv.ti Mirka Piccirilli e Chiara Leo, per il ricorrente, e l'Avv. Gianna Fiore, in sostituzione dell'Avv. Filippo Mangiapane, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, già dipendente degli Enti locali e titolare di pensione gestione CPDEL con decorrenza 01.04.2008, lamenta la mancata valutazione, ai fini della determinazione del proprio trattamento pensionistico, delle retribuzioni percepite presso il Comune di Pico (dal 01.01.1994 al 30.09.2004) e presso la XVI Comunità Montana - Monti Ausoni di Pico (dal 02.05.2002 al 31.03.2008), per lo svolgimento dei c.d. "servizi simultanei".

Il ricorrente evidenzia, altresì, di aver ripetutamente richiesto all'Istituto previdenziale di provvedere al ricalcolo e alla rideterminazione della prestazione pensionistica, senza ricevere alcun riscontro.

Pertanto, agisce in questa sede per chiedere l'accertamento del diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con condanna dell'INPS all'erogazione della prestazione pensionistica ricalcolata e degli arretrati spettanti, con vittoria di spese da liquidarsi direttamente a favore degli Avvocati che lo rappresentano e difendono, dichiaratisi antistatari.

A sostegno delle proprie ragioni, deposita relazione di un consulente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

tecnico di parte e, in via istruttoria, chiede nomina di CTU al fine di ricalcolare la prestazione pensionistica considerando anche i periodi di servizio simultaneo in argomento.

Con memoria depositata in data 02.02.2024 si è costituito l'INPS che ha eccepito, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 315/1967, la decadenza del ricorrente dal diritto di richiedere la modifica del trattamento pensionistico, a nulla rilevando, a questo fine, le note inviate dallo stesso.

L'Istituto previdenziale ha poi osservato di aver provveduto a calcolare e liquidare la pensione spettante sulla base dei servizi e delle voci stipendiali certificate dall'ente di appartenenza, con il modello PA04 e di non essere, pertanto, legittimato ad effettuare modifiche o correzioni dei servizi e della retribuzione certificata; nel merito insiste nella correttezza del proprio operato.

Con sentenza-ordinanza n. 64/2024 del 15.02.2024, questo Giudice Unico respingeva l'eccezione di decadenza sollevata dalla controparte e disponeva di acquisire, a cura dell'INPS, una dettagliata e documentata relazione che illustrasse e desse conto delle modalità seguite dall'Istituto previdenziale per procedere alla determinazione del trattamento pensionistico contestato, anche con riferimento alle osservazioni contenute nella relazione redatta dal consulente tecnico di parte.

In data 08.03.2024, l'INPS depositava la relazione richiesta dalla quale emergeva che l'INPS non avrebbe provveduto a calcolare determinati dati retributivi in quanto, per alcuni periodi di servizio, il relativo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PA04 risulterebbe sottoscritto dallo stesso ricorrente, in violazione dell'obbligo di astensione al quale sarebbe stato tenuto posto il diretto coinvolgimento nella vicenda e, pertanto, i relativi dati non sono stati utilizzati.

Nella relazione viene altresì specificato che l'unico documento nel quale si fa cenno allo svolgimento dei servizi simultanei da parte del ricorrente è rappresentato da un allegato alla comunicazione ricevuta dall'Unione dei Comuni in vista del collocamento a riposo del ricorrente; tale documento, tuttavia, non aveva la forma dell'unico documento ammesso dalla normativa allora vigente per la comunicazione dei dati previdenziali (il modello PA04) e risultava anch'esso firmato dal diretto interessato; pertanto, i dati in esso contenuti non sono stati utilizzati.

Inoltre, i dati relativi al servizio svolto dal ricorrente contenuti nel sistema informatico risultano contraddittori e, perciò, sono stati giudicati inattendibili in quanto il ricorrente risultava in servizio ordinario e a tempo pieno simultaneamente in più enti locali.

L'unico periodo per il quale risulta un periodo di lavoro qualificato come "simultaneo" è l'anno 2002, presso il Comune di Pico; tuttavia, anche questo dato risulta inserito dallo stesso interessato e, pertanto, non è stato utilizzato ai fini pensionistici.

Con nota depositata in data 31.07.2024, il ricorrente contesta la relazione depositata dalla controparte rappresentando che il ricorrente era l'unico soggetto competente alla compilazione dei documenti contabili che, comunque, una volta redatti venivano

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

autorizzati dalla Giunta dell'Unione dei Comuni che garantiva la correttezza dei dati riportati.

Inoltre, dalla documentazione allegata alla relazione risulta espressamente che nelle convenzioni tra i vari era previsto che il ricorrente svolgesse il proprio lavoro presso gli altri Comuni, al di fuori del normale orario d'ufficio con il Comune di Falvaterra.

La Difesa del ricorrente evidenzia infine che le conclusioni dell'Istituto previdenziale risultano contraddittorie rispetto alla documentazione depositata e dimostrano come la controparte avesse già a disposizione tutti i dati per procedere ad una corretta e completa determinazione del trattamento pensionistico tenuto conto dello svolgimento dei servizi simultanei.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti si sono richiamati alle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con il pieno riconoscimento dei c.d. "servizi simultanei" prestati dallo stesso presso altri enti locali nei periodi sopra specificati.
2. Con il termine "servizi simultanei" ci si riferisce a servizi distinti dal servizio principale che non concorrono a formare l'anzianità contributiva né a determinare il normale trattamento di quiescenza, ma soltanto un trattamento aggiuntivo della pensione. I servizi simultanei afferiscono a rapporti di lavoro di minore consistenza rispetto a quello principale sotto il profilo della prestazione lavorativa

e della retribuzione, presuppongono l'iscrizione alla stessa Cassa di quello principale e si svolgono in periodi di contemporaneità con quest'ultimo. Il trattamento pensionistico relativo ai servizi simultanei è regolamentato dall'art. 51 del RDL 8 marzo 1938, n. 680, dagli articoli 25 e 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e dagli articoli 1 e 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

3. Nel caso di specie, i servizi prestati presso il Comune di Pico (dal 01.01.1994 al 30.09.2004) e presso la XVI Comunità Montana – Monti Ausoni di Pico (dal 02.05.2002 al 31.03.2008), dei quali il ricorrente lamenta la mancata valutazione ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, risultano ampiamente comprovati dalla documentazione depositata agli atti, sia da parte del ricorrente sia da parte dell'Istituto previdenziale resistente.

Emerge infatti in maniera evidente che il ricorrente ha prestato servizio nell'ambito della gestione associata del servizio economico finanziario tra i Comuni di Falvaterra e Pico (vedi doc. 14 allegato alla relazione INPS).

I servizi resi presso gli altri enti locali risultano, inoltre, anche dall'estratto della posizione contributiva dell'interessato, depositato sia dal ricorrente che dalla controparte.

4. Pertanto, la pretesa attorea è fondata e va accolta riconoscendo il diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico con il computo dei periodi di servizio simultaneo svolti presso il Comune di Pico e presso la XVI Comunità Montana – Monti Ausoni.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'INPS, quindi, dovrà provvedere a riliquidare la parte della quota aggiuntiva relativa ai suddetti servizi simultanei provvedendo a corrispondere tale quota pensionistica così come riliquidata nonché a pagare le differenze dei ratei arretrati.

Sugli emolumenti arretrati deve essere riconosciuto il diritto alla liquidazione degli interessi legali o, qualora più favorevole, della rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo, secondo i criteri fissati dalle S.S.R.R. di questa Corte con decisione n. 10 QM /2002.

5. Ai fini delle spese, l'INPS va condannata al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.000,00, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico con il computo dei periodi di servizio simultaneo svolti presso il Comune di Pico e presso la XVI Comunità Montana – Monti Ausoni;
- condanna l'INPS all'erogazione della prestazione pensionistica ricalcolata e degli arretrati spettanti a decorrere dal 2008, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei termini di cui in parte motiva.
- condanna altresì l'INPS al pagamento delle spese di lite quantificate

in € 1.500,00, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, a favore degli Avv.ti Mirka Piccirilli e Chiara Leo, in qualità di procuratori antistatari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 settembre 2024

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.12.2024
per il Dirigente

f.to digitalmente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA

CORTE DEI CONTI
05.12.2024
12:55:38

GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere le

generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato, ai
sensi dell'art. 52,
c. 3 D.Lgs. 196/03

